

STATUTO

ASSOCIAZIONE “PRENDERE PAROLA”

Art. 1: Denominazione – Sede – Durata

1. E', costituita, ai sensi del vigente codice civile, (Art. 36 e seguenti) l'Associazione denominata “**Prendere Parola**”, e regolata dal presente Statuto.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione rispondono ai principi del metodo democratico e della partecipazione attiva e dialettica dei soci.
3. L'Associazione “Prendere parola” ha sede presso la residenza del Presidente pro tempore.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2: Finalità e scopi sociali

1. L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare iniziative:
 - di carattere culturale, educativo e formativo, che possano favorire la piena e complessiva formazione della personalità dell'individuo e conseguentemente, in specie, favorire la capacità di affrontare il lavoro con creatività e professionalità;
 - civiche, solidaristiche e di utilità sociale che consentono, attraverso l'attività da essa esercitata, la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, nonché il sostegno dell'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
2. L'Associazione si prefigge, in particolare, attività di studio e di ricerca in ambiti sociali e del mondo del lavoro; promuovere incontri, dibattiti, convegni, seminari, diffondendo idee e proposte anche con la divulgazione cartacea e online di propri documenti e libri.

Art. 3: Operatività e volontariato

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 2, l'Associazione “Prendere Parola” può collaborare con Associazioni, Sindacati, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti che operano senza fini di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita di volontariato dei propri associati.
2. Per la promozione e la gestione di attività l'Associazione può ricorrere, a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, preventivamente quantificate e deliberate nel Direttivo.

Art. 4: Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative e contributi dei soci
 - donazioni, erogazioni, lasciti, contributi di soggetti pubblici e privati.

Art. 5: Adesione all'Associazione e perdita della qualifica di associato

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità e le norme del presente statuto.
2. La richiesta di adesione deve essere presentata al Direttivo dell'Associazione in forma scritta, anche con e-mail, contenente i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale. Inoltre per le comunicazioni anche il numero di cellulare e indirizzo email.
3. I soci vengono iscritti nell'Albo dei Soci.
4. I soci cessano di appartenere all'Associazione:
 - Per dimissioni volontarie.
 - Per mancato versamento della quota associativa.
 - Per decesso.

Art. 6: Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Vicepresidente.
 - Sindaci revisori dei Conti

Art. 7: L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
2. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione su Ordine del Giorno condiviso dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 7 giorni sulla data di svolgimento.
3. L'Assemblea può svolgersi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sia in presenza che online.

4. Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Presidente dell'Associazione
- elaborazione e approvare degli indirizzi e i principali impegni programmatici
- approvare e modificare lo statuto e eventuali regolamenti
- eleggere, rinnovare, integrare gli organi sociali
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi

Per la validità delle Assemblee dei Soci, come pure per quelle del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; comunque la riunione è valida anche con un numero inferiore se così si esprimono i 2/3 dei presenti. Un socio può conferire la propria delega ad un altro socio, che può possedere una sola delega. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale e inviato a tutti i Soci.

Art. 8: Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di 11 componenti compreso il presidente.
2. Dura in carica 4 anni, può essere modificato e integrato dall'Assemblea e può riunirsi online.
3. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
 - eleggere, su indicazione del Presidente, un Vicepresidente
 - attuare gli indirizzi dell'Assemblea Sociale
 - approvare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale
 - delibera la quota associativa di adesione all'Associazione
 - delibera sull'ammissione dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda il Presidente o un terzo dei membri dello stesso Consiglio.

Art. 9: Presidenza

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea Soci dell'Associazione, ed ha la rappresentanza legale. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il presidente è rieleggibile.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza. Su delega del presidente assolve a specifiche funzioni. Al vicepresidente sono attribuite deleghe operative in materia organizzativa e amministrativa. E' rieleggibile.

Art. 10: Sindaci revisori dei conti

1. Su proposta del Presidente il Consiglio direttivo, decide la composizione e nomina componenti del collegio che può essere anche monocratico, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 11: Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ad Associazione con analoghe finalità.

Art. 12 Strumenti di comunicazione

L'Associazione si dota di strumenti di comunicazione per la diffusione del pensiero e per far conoscere le proprie iniziative organizzative.

Per questo si avvarrà del dominio – o proprietà - dei vari mezzi mass mediatici esistenti e quelli che l'evolversi delle tecnologie metteranno a disposizione.

La scelta di questi strumenti a cui è affidata la voce ufficiale dell'Associazione, verrà deliberata dal consiglio direttivo che nominerà anche i relativi responsabili.

Art. 13: Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.